

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Circolare n. 4802 Roma 11 settembre 2000

Prot.n.4802/ALBO/PRES.
11 settembre 2000

FISE Assoambiente
Via del Poggio Laurentino 11
00144 ROMA

p.c. PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Settore Tutela Ambiente
P.ZZA Gioberti, 4
REGGIO EMILIA

p.c. SEZIONI REGIONALI

LORO SEDI

p.c. ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

Oggetto: Iscrizione nella categoria 7.

Con nota del 31 agosto 2000, codesta Associazione ha richiesto chiarimenti in ordine alla decorrenza dell'obbligo d'iscrizione nella categoria in oggetto indicata.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L'articolo 14 del D.M. 28 aprile 1998, n.406, recante il Regolamento di organizzazione dell'Albo, dispone che l'iscrizione è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato.

Le modalità e gli importi di tali garanzie sono determinati, in relazione alle diverse categorie e classi d'iscrizione, con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, dei trasporti e del tesoro, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

Con deliberazione 1 febbraio 2000, prot.n.001/CN/ALBO, pubblicata sulla G.U. del 17 aprile 2000, Serie generale – n.90, il Comitato Nazionale ha stabilito i criteri per l'iscrizione nella categoria 7 (gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti).

In conformità al citato articolo 14 del D.M.28 aprile 1998, n.406, l'articolo 2 di detta deliberazione dispone che l'efficacia della medesima decorre dalla data di entrata in vigore del decreto che deve stabilire le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie relativi alla categoria in esame: l'obbligo d'iscrizione nella categoria 7, pertanto, è necessariamente successivo all'entrata in vigore di tale decreto.

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Pernice

IL SEGRETARIO
Dott. Eugenio Onori